

ATTO N. DD 321

DEL 04/02/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 24

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 294-51089 del 6/12/2012.

Impresa CSR SERVIZI S.R.L.

Sede legale in VIA BARDONECCHIA, 4 - 10042 NICHELINO

P.IVA n. 08699230010

Pos. n. 005413

PREMESSO CHE:

- In data 20/09/2006, con provvedimento n. 216-302848, la Provincia di Torino ha rilasciato alla C.S.R. S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. Del 18 febbraio 2005 n. 59, per l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi situato in Via Bardonecchia 4 a Nichelino.
- In data 6/12/2012, con determinazione dirigenziale n. 294-51089, la Provincia di Torino ha rinnovato ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto in oggetto.
- La determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo n. 86-22002 del 26/06/2014 ha preso atto dell'intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità da C.S.R. S.r.l. -P.IVA: 06609590010 a CSR Servizi S.r.l. - P.IVA : 08699230010.
- Ai sensi di quanto disposto dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino, succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1° gennaio 2015.
- Vista la scadenza dell'autorizzazione rilasciata a CSR Servizi (6/12/2018) e considerata la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e

del Mare del 27/10/2014 (prot. 22295) che, al punto 3, relativo all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, fa salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo, con lettera del 7/06/2018 (ns. prot. 69787) la Direzione scrivente ha avviato d'ufficio il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, al fine di aggiornare le prescrizioni alle novità introdotte dal D. Lgs. 46/2014. In tale nota è stata richiesta al gestore la documentazione prevista dall'art. 29 octies, comma 5, del D. Lgs. 152/2006.

- In data 5/10/2018 (ns. prot. 112840) la società CSR Servizi S.r.l. ha presentato parte della documentazione richiesta.
- Con lettera del 8/11/2018 (ns. prot. 126428) la Direzione scrivente ha richiesto, ai sensi dell'articolo 29-ter comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il completamento dei documenti presentati.
- CSR Servizi S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta con lettera del 6/02/2019 (ns. prot. 11738).
- In data 14/03/2019 si è svolta la prima riunione della conferenza dei servizi prevista dall'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Nell'ambito della conferenza è sorta la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta con nota di prot. 26708 del 22/03/2019.
- CSR Servizi S.r.l. ha richiesto con lettera del 12/06/2019 (ns. prot. 51415) una proroga di trenta giorni del termine assegnato per la presentazione della documentazione integrativa; ha trasmesso la documentazione richiesta con note del 22/07/2019 (ns. prot. 63441) e del 30/10/2019 (ns. prot. 92255).
- In data 11/12/2019 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi, dove sono state acquisite le determinazioni dei soggetti convocati in merito all'aggiornamento delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Nell'ambito di tale riunione sono state richieste al gestore alcune precisazioni in ordine a tematiche affrontate in sede di conferenza e/o comunque oggetto di precedenti richieste da parte di questa Amministrazione.
- Con nota del 30/01/2020 (ns. prot. 8177) e del 31/01/2020 (ns. prot. 8638) CSR Servizi ha fornito le precisazioni richieste.

CONSIDERATO CHE:

- L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII del D. Lgs. 152/2006 e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente, salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
- Ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni.
- Il procedimento di riesame si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 29-ter, comma 4, e 29-quater del D.Lgs. 152/2006.

- Nell'aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto di quanto stabilito dal D. Lgs. 46/2014, che ha recepito la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.
- Nel determinare le condizioni della presente autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto di quanto indicato nell'allegato XI della parte II del D. Lgs. 152/2006, dei pertinenti documenti Bref (*Bat Reference Documents*) pubblicati dalla Commissione Europea, delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2005 e del 29 gennaio 2007, nonché di quanto previsto dal citato art. 29-sexies.
- Come stabilito nella seduta della conferenza dei servizi del 14 marzo 2019, non si è tenuto conto delle Conclusioni sulle Bat (*Best Available Techniques*) per il trattamento dei rifiuti stabilite con la Decisione di esecuzione 2018/1147 del 10 agosto 2018 della Commissione europea, poiché il procedimento di riesame dell'autorizzazione è stato avviato in data antecedente la pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (17/8/2018). Si procederà con atto separato ad avviare il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale previsto dall'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 152/2006, entro quattro anni dalla data di pubblicazione della citata decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- La consultazione da parte del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento è stata garantita con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006; non è stata presentata alcuna osservazione sulla documentazione presentata da CSR Servizi S.r.l.
- Sulla base delle conclusioni dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D. Lgs. 152/2006 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati.
- La SMAT, la Regione Piemonte, il Comune di Nichelino, l'ARPA e le Direzioni della Città Metropolitana di Torino hanno espresso in sede di conferenza il proprio assenso alla conferma o all'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale cui il soggetto titolare dovrà attenersi nello svolgimento dell'attività autorizzata, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione imposti per ciascuna matrice ambientale.
- Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle Bat applicabili (ad eccezione di quelle stabilite con Decisione di esecuzione 2018/1147 del 10 agosto 2018 della Commissione europea), la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni dell'autorizzazione ambientale integrata.

- L'autorizzazione stabilisce le modalità e la frequenza dei controlli programmati da effettuarsi da parte di ARPA, con oneri a carico del gestore, di cui all'art. 29-decies comma 3 del citato decreto. L'ARPA ha confermato in sede di conferenza dei servizi il piano di monitoraggio e controllo attualmente indicato nel rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. La Regione Piemonte ha adottato ai sensi dell'art. 29-decies comma 11-bis del D. Lgs. 152/2006 un piano di ispezione ambientale (D.G.R. n. 44-3272 del 9 maggio 2016, Determinazione del Comitato Regionale di indirizzo ARPA del 18 dicembre 2017, decreto del Direttore Generale dell'ARPA n. 83 del 1/8/2016), che prevede per l'impianto in esame ispezioni con frequenza annuale.
- L'art. 29-ter, primo comma, lettera m) del D. Lgs. 152/2006 dispone che ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve contenere, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore.
- Il Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 104, ha dettato le istruzioni per la redazione della relazione di riferimento, indicando la procedura da seguire per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione di tale relazione.
- Il gestore in data 6/7/2015 (ns. prot. 98125) ha fornito gli esiti della procedura eseguita secondo quanto previsto dal precedente Decreto Ministeriale 13 novembre 2014, n. 272 e successivamente, come stabilito nella seduta della conferenza dei servizi del 11 dicembre 2019, ha fornito l'aggiornamento di tale procedura secondo le modalità previste nel Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 104 (documentazione del 30/01/2020, ns. prot. 8177).
- Come stabilito in sede di conferenza dei servizi, viste le prescrizioni già inserite nell'autorizzazione per la protezione del suolo e delle acque sotterranee e considerato quanto indicato nell'art. 29-sexies comma 6-bis, non si ritiene necessario prescrivere gli specifici controlli per il suolo e per le acque sotterranee.
- L'attività di gestione rifiuti autorizzata richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie, in osservanza a quanto disposto dall'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
- Occorre aggiornare le prescrizioni contenute nel provvedimento n. 294-51089 del 6/12/2012 alle modifiche autorizzate a far data dall'ultimo rinnovo.

RITENUTO PERTANTO DI:

- Riesaminare l'autorizzazione integrata ambientale n. 294-51089 del 6/12/2012, aggiornando o confermando le relative condizioni, come stabilito in conferenza dei servizi.
- Indicare nell'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, le prescrizioni aggiornate alle risultanze dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
- Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2,

lettera g) e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/00.

RILEVATO CHE:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche e dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento.
- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 104, "Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06";
- il Decreto Ministeriale 13 novembre 2014, n. 272, "Modalità per la redazione della relazione di riferimento" (prima della lr 10/1/18);
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari";
- la D.G.R. n. 44-3272 del 9 maggio 2016 di adozione del Piano di ispezione

ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D. Lgs. 152/2006;

- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- la D.G.R. n. 25-7286 del 30 luglio 2018 recanti disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 22295, recante criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;
- la Determinazione del Comitato Regionale di indirizzo ARPA del 18 dicembre 2017;
- il Decreto del Direttore Generale dell'ARPA n. 83 del 1/8/2016;
- il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne;
- la lettera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 24 luglio 2003 "Comunicazione successiva alla Nota A. d. B. Prot. n. 3218 del 14 maggio 2003, a seguito di ulteriori richieste di interpretazione delle N.T.A. del PAI in relazione alla disciplina di cui al D. Lgs. 22/1997;
- i verbali delle conferenze di servizi del 14/03/2019 e dell'11/12/2019;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, aggiornando le relative prescrizioni, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. 294-51089 del 6/12/2012, rilasciata alla società CSR Servizi S.r.l., per l'impianto di stoccaggio di rifiuti

- pericolosi e non, ubicato in Via Bardonecchia, 4 a Nichelino.
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006, il riesame dell'autorizzazione verrà disposto con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo ed in particolare:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle Bat per il trattamento dei rifiuti stabilite con la Decisione di esecuzione 2018/1147 del 10 agosto 2018 della Commissione europea (17/8/2018) e perciò entro il 17/8/2022;
 - quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. La domanda di riesame dovrà essere presentata entro tale termine. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione s'intende scaduta;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del D.lgs. 152/2006.
 3. Di confermare il piano di monitoraggio e controllo già allegato al provvedimento n. 294-51089 del 6/12/2012, come previsto dall'art. 29-sexies commi 6 e 6-ter del D. Lgs. 152/2006.
 4. Di dare atto che, come motivato nelle premesse, il gestore non è tenuto alla redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, punto v-bis, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'aggiornamento delle prescrizioni a quanto stabilito dal comma 9 quinquies lettera e) dell'articolo 29-sexies.
 5. Di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese necessarie per i controlli, come previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 33 del D. Lgs. 152/2006.
 6. Di prescrivere che, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto** vengano presentate, alla Città Metropolitana di Torino idonee **garanzie finanziarie** ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e successive modifiche ed integrazioni.
 7. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data della sua conoscenza ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/02/2020

IL DIRIGENTE (RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI
PRODUTTIVI)
Fto Guglielmo Filippini

**SEZIONE 1.
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

Le operazioni di gestione di rifiuti autorizzate con il presente atto avvengono secondo le modalità di seguito indicate.

1.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nella seguente tabella 1, sono elencate le tipologie di rifiuti autorizzate in ingresso all'impianto.

Tabella n. 1 - Rifiuti pericolosi e non autorizzati in ingresso all'impianto

CER	P	Descrizione del rifiuto
0104 07	*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
0104 09		scarti di sabbia e argilla
0104 12		sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07 e 01.04.11
0104 13		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
0201 01		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
0202 01		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
0203 01		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
0203 03		rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
0203 04		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
0203 05		fanghi dal trattamento in loco degli effluenti
0205 02		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
0206 01		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
0207 01		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
0207 04		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
0301 04	*	segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
0301 05		segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
0303 07		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
0303		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

CER	P	Descrizione del rifiuto
08		
0303 11		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10
0401 05		liquido di concia non contenente cromo
0402 09		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
0402 14	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
0402 16	*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
0402 17		tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16
0402 19	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
0402 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19
0402 21		rifiuti da fibre tessili grezze
0402 22		rifiuti da fibre tessili lavorate
0501 03	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
0501 05	*	perdite di olio
0501 06	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
0501 08	*	altri catrami
0501 17		bitumi
0601 06	*	altri acidi
0602 01	*	idrossido di calcio
0602 03	*	idrossido di ammonio
0602 04	*	idrossido di sodio e potassio
0602 05	*	altre basi
0603 13	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
0603 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13
0603 15	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
0603 16		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15
0604 04	*	rifiuti contenenti mercurio
0604 05	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
0605	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze

CER	P	Descrizione del rifiuto
02		pericolose
0605 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02
0607 03	*	fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio
0613 02	*	carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02)
0613 03		nerofumo
0701 01	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
0701 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0701 08	*	altri fondi e residui di reazione
0701 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0701 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
0701 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11
0702 01	*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
0702 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0702 08	*	altri fondi e residui di reazione
0702 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0702 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
0702 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11
0703 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0703 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0704 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0704 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0704 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0705 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0705 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0705 09	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
0705 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0706 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0706	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

CER	P	Descrizione del rifiuto
04		
0706 08	*	altri fondi e residui di reazione
0706 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0706 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
0706 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11
0707 01	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0707 04	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0707 10	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0707 11	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
0707 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11
0801 11	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
0801 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11
0801 15	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
0801 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.15
0801 17	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
0801 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.17
0801 19	*	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
0801 20		sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.19
0801 21	*	residui di vernici o di sverniciatori
0802 01		polveri di scarto di rivestimenti
0802 02		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
0802 03		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
0803 08		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
0803 12	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
0803 13		scarti di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.12
0803 14	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
0803 15		fanghi di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.14
0803	*	residui di soluzioni chimiche per incisione

CER	P	Descrizione del rifiuto
16		
0803 17	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
0803 18		toner per stampa esauriti, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.17
0803 19	*	oli dispersi
0804 09	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
0804 10		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09
0804 11	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
0804 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.11
0804 15	*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
0804 16		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.15
0805 01	*	isocianati di scarto
0901 01	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
0901 02	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
0901 04	*	soluzioni fissative
0901 05	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
1001 01		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
1001 02		ceneri leggere di carbone
1001 03		ceneri leggere di torba e legno non trattato
1001 04	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
1001 13	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
1001 14	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
1001 15		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14
1001 16	*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
1001 17		ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16
1001 20	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
1001 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20
1001 22	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
1001		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla

CER	P	Descrizione del rifiuto
23		voce 10.01.22
1002 02		scorie non trattate
1002 07	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
1002 08		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07
1002 10		scaglie di laminazione
1003 04	*	scorie della produzione primaria
1003 05		rifiuti di allumina
1003 08	*	scorie saline della produzione secondaria
1003 15	*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
1003 16		schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15
1003 19	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
1003 20		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19
1003 21	*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
1003 22		altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21
1003 23	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi, contenenti sostanze pericolose
1003 24		rifiuti prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23
1006 01		scorie della produzione primaria e secondaria
1006 03	*	polveri dai gas di combustione
1006 04		altre polveri e particolato
1006 06	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
1008 04		altre polveri e particolato
1008 08	*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
1008 09		altre scorie
1008 10	*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
1008 11		impurità e schiumature , diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10
1008 15	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
1008 16		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15
1009		scorie di fusione

CER	P	Descrizione del rifiuto
03		
1009 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
1009 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
1009 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
1009 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07
1010 03		scorie di fusione
1010 05	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
1010 06		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05
1010 07	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
1010 08		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07
1010 09	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
1010 10		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09
1010 11	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
1010 12		altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11
1011 05		altre polveri e particolato
1011 15	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
1011 16		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15
1011 19	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
1011 20		rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.20
1012 03		polveri e particolato
1012 09	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
1012 10		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09
1012 13		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
1101 05	*	acidi di decapaggio
1101 06	*	acidi non specificati altrimenti
1101 07	*	basi di decapaggio
1101 08	*	fanghi di fosfatazione
1101	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
09		
1101 10		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09
1101 11	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
1101 12		soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.11
1101 13	*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose
1101 14		rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13
1101 15	*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
1101 16	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
1102 03		rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
1102 05	*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
1102 06		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05
1103 02	*	altri rifiuti
1105 01		zinco solido
1105 02		ceneri di zinco
1105 04	*	fondente esaurito
1201 01		limatura e trucioli di metalli ferrosi
1201 02		polveri e particolato di metalli ferrosi
1201 03		limatura e trucioli di metalli non ferrosi
1201 04		polveri e particolato di metalli non ferrosi
1201 05		limatura e trucioli di materiali plastici
1201 07	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
1201 09	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
1201 10	*	oli sintetici per macchinari
1201 12	*	cere e grassi esauriti
1201 13		rifiuti di saldatura
1201 14	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
1201 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14
1201	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
16		
1201 17		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16
1201 18	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
1201 19	*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
1201 20	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
1201 21		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20
1203 01	*	soluzioni acquose di lavaggio
1203 02	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
1301 05	*	emulsioni non clorurate
1301 10	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
1301 11	*	oli sintetici per circuiti idraulici
1301 12	*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
1301 13	*	altri oli per circuiti idraulici
1302 05	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
1302 06	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
1302 07	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
1302 08	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
1303 07	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
1303 09	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
1303 10	*	altri oli isolanti e termoconduttori
1305 02	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
1305 03	*	fanghi da collettori
1305 06	*	oli prodotti dalla separazione olio acqua
1305 07	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
1307 01	*	olio combustibile e carburante diesel
1307 02	*	petrolio
1307 03	*	altri carburanti (comprese le miscele)
1308	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

CER	P	Descrizione del rifiuto
01		
1308 02	*	altre emulsioni
1406 03	*	altri solventi e miscele di solventi
1501 01		imballaggi di carta e cartone
1501 02		imballaggi in plastica
1501 03		imballaggi in legno
1501 04		imballaggi metallici
1501 05		imballaggi in materiali compositi
1501 06		imballaggi in materiali misti
1501 07		imballaggi in vetro
1501 09		imballaggi in materiale tessile
1501 10	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
1501 11	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
1502 02	*	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
1502 03		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02
1601 03		pneumatici fuori uso
1601 07	*	filtri dell'olio
1601 08	*	componenti contenenti mercurio
1601 10	*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
1601 11	*	pastiglie per freni, contenenti amianto
1601 12		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
1601 13	*	oli per freni
1601 14	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
1601 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
1601 16		serbatoi per gas liquido
1601 17		metalli ferrosi
1601 18		metalli non ferrosi

CER	P	Descrizione del rifiuto
1601 19		plastica
1601 20		vetro
1601 21	*	componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.17 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 uso (esclusi gli accumulatori, le batterie ed i condensatori contenenti PCB)
1601 22		componenti non specificati altrimenti
1602 12	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
1602 13	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12
1602 14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13
1602 15	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (esclusi gli accumulatori, le batterie ed i condensatori contenenti PCB)
1602 16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.15
1603 03	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
1603 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03
1603 05	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
1603 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
1605 04	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
1605 05		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04
1605 06	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
1605 07	*	sostanze chimiche inorganiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
1605 08	*	sostanze chimiche organiche contenenti o costituite da sostanze pericolose
1605 09		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08
1606 01	*	accumulatori al piombo
1606 02	*	accumulatori al nichel-cadmio
1606 03	*	batterie contenenti mercurio
1606 04		batterie alcaline (tranne 16 06 03)
1606 05		altre batterie ed accumulatori
1606 06	*	elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
1607 08	*	rifiuti contenenti olio
1607	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
09		
1608 01		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
1608 02	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (1) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
1608 03		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
1609 02	*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
1610 01	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
1610 02		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01
1610 03	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
1610 04		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.10.03
1611 01	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
1611 02		rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.01
1611 03	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
1611 04		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.01
1611 05	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
1611 06		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.05
1701 06	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
1701 07		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
1702 01		legno
1702 02		vetro
1702 03		plastica
1702 04	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
1703 01	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
1703 02		miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
1703 03	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
1704 05		ferro e acciaio
1704 09	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
1704 11		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
1705	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

CER	P	Descrizione del rifiuto
03		
1705 04		terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
1706 01	*	materiali isolanti contenenti amianto
1706 03	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
1706 04		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03
1709 03	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose
1709 04		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
1801 06	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (esclusi i farmaci scaduti o inutilizzabili)
1801 07		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06 (esclusi i farmaci scaduti o inutilizzabili)
1802 05	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
1802 06		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05
1901 10	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
1901 13	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
1901 14		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13
1901 15	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
1901 16		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15
1901 19		sabbie dei reattori a letto fluidizzato
1902 03		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
1902 04	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
1902 05	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
1902 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diverse da quelle di cui alla voce 19.02.05
1902 07	*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
1904 02	*	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
1907 02	*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
1907 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02
1908 02		rifiuti dell'eliminazione della sabbia
1908 06	*	resine a scambio ionico sature o esauste
1908	*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

CER	P	Descrizione del rifiuto
07		
1908 11	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
1908 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11
1908 13	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
1908 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13
1909 01		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio *rimari
1909 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
1909 04		carbone attivo esaurito
1909 05		resine a scambio ionico sature o esauste
1910 01		rifiuti di ferro e acciaio
1910 02		rifiuti di metalli non ferrosi
1910 03	*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
1910 04		fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03
1911 03	*	rifiuti liquidi acquosi
1911 05	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
1911 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05
1912 01		carta e cartone
1912 03		metalli non ferrosi
1912 04		plastica e gomma
1912 05		vetro
1912 06	*	legno contenente sostanze pericolose
1912 07		legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
2001 01		carta e cartone
2001 02		vetro
2001 19	*	pesticidi
2001 21	*	neon
2001 27	*	vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
2001		vernici, inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27

CER	P	Descrizione del rifiuto
28		
2001 29	*	detergenti contenenti sostanze pericolose
2001 30		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29
2001 32		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
2001 33	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non oggetto di raccolta differenziata contenenti tali batterie
2001 34		batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
2001 37	*	legno, contenente sostanze pericolose
2001 38		legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
2001 39		plastica
2001 40		metallo
2003 03		residui della pulizia stradale
2003 07		rifiuti ingombranti

1.2 MODALITÀ DI STOCCAGGIO

1.2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO

Facendo riferimento alla planimetria fornita in allegato alla nota del 31/01/2020 (prot. 8638), lo stabilimento è costituito da:

- un capannone chiuso (settore A)
- un parco serbatoi
- una tettoia fissa (settore B)
- un piazzale di manovra e di stoccaggio
- una pesa carrabile per autoarticolati
- un ufficio accettazione
- un'area sotto tettoia (settore C)

Come risulta dal piano di gestione delle acque meteoriche approvato, è a servizio dello stabilimento un sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, costituito da due vasche interrate di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (delle quali una adibita anche al trattamento), aventi volume ciascuna di circa 21 m³.

1.2.2 OPERAZIONI DI STOCCAGGIO (OPERAZIONI D13, D14, D15, R12 e R13 DEGLI ALLEGATI B e C ALLA PARTE QUARTA DEL D. Lgs. 152/2006)

Lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati con il presente atto avviene nelle strutture di seguito indicate:

1.2.2.1 Settore A

- A1: area per lo stoccaggio in contenitori di rifiuti contenenti solventi ed infiammabili in genere, dotata di una griglia di raccolta di eventuali colaticci, con relative dorsali di raccolta con pozzetto di rilancio
- A2: area per lo stoccaggio in contenitori di sostanze alcaline
- A3: area per lo stoccaggio in contenitori di sostanze acide
- A4: area per lo stoccaggio in contenitori di rifiuti solidi, solidi polverulenti e fangoso palabili
- A5: area per lo stoccaggio in contenitori di rifiuti liquidi, fangoso pompabili, vernici ed inchiostri, non contenenti solventi
- A6: area di movimentazione rifiuti (carico/scarico)
- A7: area di lavorazione, nella quale vengono effettuate le operazioni di miscelazione e assiemamento di rifiuti solidi o fangosi; la zona è dotata di griglie di raccolta di colaticci, bacino di contenimento realizzato con vasca dotata di griglia superiore, muri di tamponamento e cappa aspirante a pannelli frontali con sistema di trattamento delle emissioni captate (punto di emissione E2); area di disassemblaggio degli imballaggi contaminati da sostanze pericolose e non più recuperabili, al fine di recuperare la gabbia metallica esterna oppure il legno, nel caso del disassemblaggio delle pedane.
- A8: pressa oleopneumatica utilizzata per l'adeguamento volumetrico dei contenitori vuoti.
- A9: area per il deposito dei rifiuti in lavorazione all'interno dell'apposito box.

In funzione dello stato fisico e delle caratteristiche dei rifiuti conferiti e delle modalità di conferimento del produttore, possono essere utilizzati per lo stoccaggio fusti metallici o plastici con doppio tappo filettato o tappo a cravatta, cubitainer plastici (cisternette), cassonetti metallici e/o plastici, big-bag, fusti e fustini pallettizzati di varia capacità.

In questo settore possono essere depositati rifiuti per una **capacità massima pari 108,8 m³**.

1.2.2.2 Parco serbatoi

- **2 serbatoi metallici** verticali fissi di capacità geometrica pari a 570 m³ ciascuno (capacità utile pari a **513 m³**), contrassegnati con le sigle **FUEL 3 e FUEL 4** ubicati all'interno di un unico bacino di contenimento;
- **1 parco serbatoio** di capacità geometrica complessiva pari a 356,7 m³ (capacità utile pari a **321,1 m³**), composti da 6 serbatoi, contrassegnati con le sigle **2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f** di capacità geometrica pari rispettivamente a 49,2 m³, 86,2 m³, 86,2 m³, 86,2 m³, 36,9 m³ e 12 m³ e utile pari rispettivamente a 44,3 m³, 77,6 m³, 77,6 m³, 77,6 m³, 33,2 m³ e 10,8 m³ ubicati all'interno di un unico bacino di contenimento. In particolare il serbatoio 2e è utilizzato per lo

stoccaggio di emergenza di rifiuti in ingresso, avviati allo stoccaggio in quarantena in attesa degli accertamenti analitici necessari all'accettazione.

1.2.2.3 Settore B

- Area sotto tettoia per lo stoccaggio in cassone-container di rifiuti solidi: 8 cassoni con capacità totale pari a 240 m³.
- 6 cassoni scarrabili a tenuta (R1-R6), disposti sul piazzale in area coperta (copertura mobile realizzata in lamiera, autoportante, montata su telaio dotato di ruote per consentire le operazioni di carico/scarico), con le seguenti caratteristiche:

Cassone n.	CER ¹	Modalità di contenimento	Capacità m ³	Quantità t
R1	150203	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	30	15
R2	150202*	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	30	15
R3	150101	Cassone container	30	10
	150102			
	150103			
	150104			
	150106			
R4	150110*	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	30	10
R5	170503*	Cassone container chiuso con coperchio pneumatico	20	30
R6	060503	Cassone container	20	30

- 2 cassoni container, denominati Q1 e Q2, chiusi con coperchio pneumatico, di capacità pari a 30 m³ ciascuno, utilizzati come aree di quarantena.
- un compattatore, per la riduzione volumetrica degli imballaggi in carta e cartone e in materiali misti; nelle fasi di non utilizzo il cassone deve essere posizionato sotto la tettoia del settore B.

1.2.2.5 Settore C

- Area sotto tettoia per lo stoccaggio dei contenitori vuoti.

Il quantitativo totale di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto è pari a **1886,3 t di rifiuti pericolosi e non pericolosi**.

1.2.3 MISCELAZIONI AUTORIZZATE

Nelle seguenti tabelle, dalla n. 2 alla n. 20, sono indicate le operazioni di miscelazione di rifiuti autorizzate ai sensi dall'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, nonché le operazioni di miscelazione che possono essere effettuate tra rifiuti non pericolosi. È inoltre specificata la codifica da

¹ Codici CER dei rifiuti singolarmente stoccabili nei cassoni R1 ÷ R6

assegnare ai rifiuti miscelati e quali sono le attività di smaltimento o recupero a cui i rifiuti devono essere successivamente inviati.

Tabella 2 - Oli recuperabili (serbatoio 2a)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
080319	*	Oli dispersi	120107* 130110* 130307*	R9, R1, D8, D9, R13, D15
120107	*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		
120110	*	Oli sintetici per macchinari		
120119	*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili		
130110	*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
130111	*	Oli sintetici per circuiti idraulici		
130112	*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
130113	*	Altri oli per circuiti idraulici		
130205	*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
130206	*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130207	*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
130208	*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130307	*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		
130309	*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
130310	*	Altri oli isolanti e termoconduttori		
130506	*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua		

Tabella 3 - Soluzioni organiche non pericolose (serbatoi 2b e 2c)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
020101		Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	190203 020201 070612 080120 080308 080416 161002	D8 D9
020201		Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia		
020301		Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		
0203		Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
03				
020305		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020502		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020701		Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		
030311		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310		
040220		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219		
060314		Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313		
070612		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611		
080120		Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119		
080308		Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		
080416		Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415		
100123		Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi di quelli di cui alla voce 100122		
161002		Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001		
161004		Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003		
180107		Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106		
190703		Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702		
190802		Rifiuti dell'eliminazione della sabbia		
190812		Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811		
200130		Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129		
200303		Residui della pulizia stradale		

Tabella 4 - Emulsioni (serbatoi FUEL 3 e 2f)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
050105	*	Perdite di olio	130506*	Miscelazione
120109	*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	limitata_mente alla	nel

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
130105	*	Emulsioni non clorurate	fase oleosa surnatante 050103* 120109* 130105* 130802* 160708*	serbatoio 2a R1, R9, R12 limitatamente alle emulsioni ricche (fase intermedia) D8, D9
130502	*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		
130506	*	Oli prodotti dalla separazione olio acqua		
130507	*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		
130701	*	Olio combustibile e carburante diesel		
130702	*	Petrolio		
130703	*	Altri carburanti (comprese le miscele)		
130801	*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione		
130802	*	Altre emulsioni		
160708	*	Rifiuti contenenti olio		
190207	*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione		
191103	*	Rifiuti liquidi acquosi		

Tabella 5 - Inchiostri, vernici, morchie di verniciatura

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
040217		Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216	080111* 080115* 080312* 080314* 190204*	D9
080112		Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		
080116		Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080115		
080118		Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080119		
080201		Polveri di scarto di rivestimenti		
080313		Scarti di inchiostro, diversi da quelli alla voce 080312		
080315		Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314		
080318		Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		
2001		Vernici, inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 200127		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
28				
040216	*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose ²		
080111	*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ²		
080115	*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ¹		
080117	*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ²		
080121	*	Residui di vernici o di sverniciatori ¹		
080312	*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose ¹		
080314	*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose ²		
080317	*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		
200127	*	Vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose ²		

Tabella 6 - Colle ed adesivi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
080410		Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	080409* 080411* 190204*	D9
080412		Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411		
080409	*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ³		
080411	*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose ²		

Tabella 7 - Terre inquinate e materiali filtranti inquinati

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
020301		Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	070110* 070210*	D5 D9
070110	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	070310 070510*	
070210	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	070710* 150202*	

² miscelazione esclusa in caso di presenza di solventi organici alogenati

³ miscelazione esclusa in caso di presenza di solventi organici alogenati

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
070310	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	170503* 190204*	
070410	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
070510	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
070610	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
070710	*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
110116	*	Resine a scambio ionico sature o esaurite		
130502	*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		
150202	*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose		
170503	*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		

Tabella 8 - Soluzioni e fanghi pompabili organici pericolosi (nel serbatoio FUEL 4)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
040219	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	190204* 120301* 161001* 190811*	D8 D9
050103	*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi		
060313	*	Sali e loro soluzioni, contenenti sostanze pesanti		
070101	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070104	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
070201	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070204	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
070208	*	Altri fondi e residui di reazione		
070301	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070401	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070404	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
070501	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070504	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
070601	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070604	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
070611	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
070701	*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		
070704	*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri		
080119	*	Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
080316	*	Residui di soluzioni chimiche per incisione		
090101	*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		
090102	*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		
090104	*	Soluzioni fissative		
090105	*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto e fissaggio		
100122	*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		
120301	*	Soluzioni acquose di lavaggio		
120302	*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		
161001	*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose		
161003	*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		
180106	*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		
190702	*	Percolato di discarica contenente sostanze pericolose		
190811	*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		

Tabella 9 - Soluzioni saline ed alcaline inorganiche (nel serbatoio FUEL 3/nel serbatoio 2d)

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
060314		Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	190204* 110111*	D8 D9
080203		Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		
110110		Fanghi e residui di filtrazione diversi da quelli di cui alla voce 110109		
110112		Soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110111		
110114		Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113		
060313	*	Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti		
110107	*	Basi di decapaggio		
110108	*	Fanghi di fosfatazione		
110109	*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose ⁴		
110111	*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose ⁴		
110115	*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		
190807	*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		

Tabella 10 - Morchie e fondami

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
050117		Bitumi	190204* 050103* 050108* 070108* 120112* 160709* 170301*	D5 D9
170302		Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301		
050103	*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi		
050106	*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature		
050108	*	Altri catrami		
070108	*	Altri fondi e residui di reazione		
120112	*	Cere e grassi esauriti		
130503	*	Fanghi da collettori		

⁴ miscelazione esclusa in caso di presenza di CN o CrVI

1607 09	*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		
1703 01	*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone		
1703 03	*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		

Tabella 11 - Fanghi inorganici

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
0605 03		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	190204* 190205*	D5 D9
1001 21		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	060502* 120114*	
1011 20		Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	120118* 190813*	
1012 13		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	191105*	
1201 15		Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114		
1201 21		Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		
1902 03		Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		
1902 06		Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diverse da quelle di cui alla voce 190205		
1908 14		Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813		
1909 02		Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		
1911 06		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105		
0605 02	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
1011 19	*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
1001 20	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
1101 15	*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		
1201	*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
14				
120118	*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose		
190204	*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		
190205	*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		
190813	*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali		
191105	*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		

Tabella 12 - Rifiuti in materiale plastico

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
070213		rifiuti plastici	150102 170203 191204	R3 D1 D5 D9
120105		limatura e trucioli di materiali plastici		
150102		imballaggi di plastica		
160119		plastica		
170203		plastica		
191204		plastica e gomma		
200139		plastica		

Tabella 13 - Rifiuti in metalli ferrosi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
120101		limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi	120101 150104 170405 191001	R4 D1 D5 D9
120102		polveri e particolato di materiali ferrosi		

1201 13	rifiuti di saldatura		
1501 04	imballaggi metallici		
1601 17	metalli ferrosi		
1704 05	ferro e acciaio		
1910 01	rifiuti di ferro e acciaio		
2001 40	metallo		

Tabella 14 - Rifiuti in legno

CER in	P	Descrizione	CER out	Destin azione
0301 05		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	150103 170201 191207	R3 D1 D5 D9
1501 03		imballaggi di legno		
1702 01		legno		
1912 07		legno, diverso da quello di cui alla voce 191206		
2001 38		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		

Tabella 15 - Rifiuti in metalli non ferrosi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destin azione
1201 03		limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	120103 160118 191002	R4 D1 D5 D9
1201 04		polveri e particolato di materiali non ferrosi		
1601 18		metalli non ferrosi		
1910 02		rifiuti di metalli non ferrosi		
1912 03		metalli non ferrosi		

Tabella 16 - Rifiuti in carta e cartone

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	150101 191201	R3 D1 D5 D9
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		
150101		imballaggi di carta e cartone		
191201		carta e cartone		
200101		carta e cartone		

Tabella 17 - Rifiuti in vetro

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
150107		imballaggi di vetro	150107 170202 191205	R5 D1 D5 D9
160120		vetro		
170202		vetro		
191205		vetro		
200102		vetro		

Tabella 18 - Rifiuti in materiali compositi

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
150105		imballaggi compositi	150106	R3 D1 D5 D9
150106		imballaggi di materiali misti		
150109		imballaggi di materiale tessile		

Tabella 19 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolose

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
160122		componenti non specificati altrimenti	160214	R3 R4
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		

Tabella 20 - Rifiuti non pericolosi non recuperabili da scarica

CER in	P	Descrizione	CER out	Destinazione
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	190203 191212	D1 D5
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111		
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117		
080410		rifiuti di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080409		
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114		
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116		

SEZIONE 2. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

2.1 È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.

2.2 Le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato ad effettuare l'attività di gestione rifiuti sono esclusivamente quelle riportate nella precedente tabella 1 con le modalità individuate nella medesima sezione.

2.3 I rifiuti conferiti all'impianto devono essere caratterizzati attraverso le procedure di omologazione descritte nella documentazione prodotta.

2.4 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.

2.5 Le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata. In particolare le aree interne al perimetro aziendale ove avvengono lo stoccaggio, il transito e la movimentazione devono essere completamente impermeabilizzate; tali aree devono altresì essere provviste di cordoli di contenimento o altri sistemi equivalenti e possedere caditoie collegate con le due vasche di raccolta delle acque di prima pioggia.

2.6 In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, nei limiti e nei modi indicati nelle precedenti tabelle dalla n. 2 alla n. 20.

2.7 Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti all'impianto, le etichette o le targhe posizionate sui singoli contenitori o strutture destinate allo stoccaggio di tutti i rifiuti da miscelare devono riportare anche l'indicazione del gruppo omogeneo di appartenenza.

2.8 Le operazioni di miscelazione dei rifiuti, sia quelle in deroga che quelle non in deroga, devono essere classificate come segue:

- i. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento, codice D13
- ii. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero, codice R12.

2.9 Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

2.10 È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti.

2.11 È vietata la miscelazione di rifiuti liquidi in contenitori mobili.

2.12 Le miscelazioni effettuate, sia quelle in deroga che quelle non in deroga, devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di pericolo ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico.

2.13 Deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

2.14 Ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento finale, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

2.15 Per quanto riguarda la codifica della miscela ottenuta, tra i codici riportati nelle tabelle dalla n. 2 alla n. 20, dovrà essere scelto il più adatto dal gestore dell'impianto, in quanto produttore della miscela, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

2.16 Le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione dei casi espressamente indicati nelle precedenti tabelle.

2.17 La partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione, sia quella in deroga che quella non in deroga, non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento.

2.18 In conformità al divieto di cui al comma 5-ter dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

2.19 Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003, è vietato diluire

o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica: a tal fine per tutti i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica la miscelazione è ammessa solo se le singole partite di rifiuti rispettano già, prima della miscelazione, tali criteri.

2.20 Relativamente alle miscelazioni tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006.

2.21 Tutti i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

2.22 Tutti i recipienti contenenti i rifiuti, compresi i serbatoi, devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; le aree di deposito dovranno essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e tipologia dei rifiuti stoccati.

2.23 La sistemazione dei recipienti mobili di stoccaggio diversi dai cassoni-container deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione in modo da rendere possibile l'immediata rimozione di ciascun contenitore dal quale si originassero eventuali perdite. In particolare i recipienti mobili diversi dai cassoni container, devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o strutture equivalenti), non devono essere sovrapposti per più di tre file e tra essi deve essere mantenuto un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (0.60 m).

2.24 I recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione; tali dispositivi devono essere mantenuti in efficienza.

2.25 Una volta eseguite le operazioni preliminari sui rifiuti da stoccare nei cassoni container, questi devono essere depositati dove previsto e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare lo sviluppo di emissioni diffuse odorigene.

2.26 La capacità massima utile dei serbatoi oggetto della presente autorizzazione deve essere sempre pari al massimo al 90% della capacità geometrica degli stessi.

2.27 Deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore delle membranature; in particolare per i **serbatoi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 2f** deve essere eseguito un **controllo triennale degli spessori**, mentre per i serbatoi **FUEL3 e FUEL**

4 un controllo **ogni sei anni**, mantenendo le periodicità già in atto **(pertanto rispettivamente entro il 11/4/2021 e il 12/4/2024); le relative relazioni di collaudo devono essere** inviate alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA, **entro 30 giorni dall'esecuzione.**

2.28 I bacini di contenimento e le relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone e delle strutture di stoccaggio devono essere mantenuti in efficienza.

2.29 Deve essere effettuato **una volta ogni anno**, mantenendo la periodicità già in atto e pertanto con prima scadenza il **2/1/2021**, il **collaudo di tenuta idraulica** dei bacini di contenimento dei serbatoi, della vasca a servizio dell'area di lavorazione e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia. Una copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine competente, deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA **entro 30 giorni dalla data di esecuzione.**

2.30 Tutte le operazioni di travaso devono essere effettuate nelle postazioni predisposte e debitamente attrezzate.

2.31 Deve essere assicurata la presenza in stabilimento, in adeguate posizioni, di materiali adsorbenti di emergenza in caso di sversamenti di modeste quantità.

2.32 Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio di rifiuti di **pile ed accumulatori**:

- l'impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per la neutralizzazione di soluzione acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori
- le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi
- non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. I rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero
- i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

2.33 Per quanto riguarda i rifiuti di **apparecchiature elettriche ed elettroniche** le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi rifiuti al fine di consentirne la messa in sicurezza.

2.34 Deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione

della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari provenienti da reparti di radiologia e/ medicina nucleare, metalli di varia origine ecc).

2.35 La gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003; in particolare la permanenza presso l'impianto degli eventuali "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" deve essere al massimo di 5 giorni e l'area destinata al deposito di tali rifiuti deve essere adeguatamente ventilata, pulita e disinfettata almeno ogni 10 giorni.

2.36 Ad eccezione dei fusti che hanno contenuto rifiuti infiammabili o sostanze volatili che non vengono compattati, l'attività di pressatura deve essere condotta su imballaggi vuoti.

2.37 I rifiuti da sottoporre a pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze.

2.38 Tutte le superfici interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio oli ed emulsioni e dal transito e dalle soste dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere dotate di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti.

2.39 I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture, addetti.

2.40 Il gestore deve sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di stoccaggio autorizzata. I **rifiuti**, in ogni caso devono essere **smaltiti/recuperati almeno entro un anno dal ricevimento** presso l'impianto.

2.41 Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.

2.42 Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.

2.43 In caso di fine esercizio dell'attività autorizzata, l'istante deve comunicarne la data con un congruo preavviso (**non inferiore ai 30 giorni**); in merito è fatto obbligo di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'impianto. Il sito andrà bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia e secondo il **piano di bonifica** agli atti della Città Metropolitana di Torino; **tale piano dovrà essere aggiornato una volta collaudati i nuovi impianti e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.**

2.44 In caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile, variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà darne tempestiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni.

2.45 L'istante dovrà inoltre comunicare con un congruo preavviso **non inferiore ai 30 giorni** la data di **arresto definitivo dell'impianto**; il sito andrà bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia e secondo il **piano di ripristino**, che deve garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area e che dovrà essere **presentato alla Città Metropolitana di Torino entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto.**

2.46 In caso di **condizioni diverse da quelle di normale esercizio**, in particolare per le fasi di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive e per i malfunzionamenti, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA una comunicazione, contenente l'indicazione del problema riscontrato, le possibili cause, le modalità e tempistiche di intervento.

2.47 Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione per le varie matrici ambientali fissati dal presente provvedimento rende necessaria l'immediata sospensione delle lavorazioni e/o dei conferimenti per il periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema riscontrato.

2.48 Nella manipolazione dei rifiuti devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. In casi di **emergenza** devono essere adottate le procedure pertinenti previste dal sistema di gestione ambientale adottato presso il sito.

2.49 La presente autorizzazione deve sempre essere custodita, anche in copia, presso l'impianto in oggetto.

SEZIONE 3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE

3.1 Il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino e alla SMAT S.p.A. di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni relative agli scarichi in rete fognaria.

3.2 Il gestore si impegna ad osservare le norme in materia di controlli previsti dal D.Lgs 152/2006 e dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare:

- i. assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- ii. si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- iii. si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- iv. si impegna a consentire alla SMAT S.p.A. il controllo del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.

3.3 Il punto di prelievo di campioni di controllo sullo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia prima dell'immissione nella fognatura nera deve essere mantenuto, a cura del gestore, in perfette condizioni di efficienza e accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione e deve essere l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

3.4 È obbligo del gestore provvedere allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria nera così come indicato al punto 2.6 (nella parte relativa all'"adeguamento in progetto" realizzato) del piano di gestione e prevenzione approvato, purché il rilascio avvenga in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteorologiche in atto.

3.5 È obbligo del gestore provvedere ad eseguire le operazioni volte a prevenire l'inquinamento delle acque di prima pioggia come indicato ai punti 3.1 e 3.2 del piano di prevenzione e gestione approvato.

3.6 È altresì obbligo del gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, a tal fine dovrà essere effettuata periodicamente l'ispezione e la pulizia delle vasche nonché la pulizia ed il controllo del dispositivo di temporizzazione e pompaggio.

3.7 Di tutti gli interventi di controllo e manutenzione dovrà essere tenuta una registrazione da mettere a disposizione delle autorità di controllo, SMAT S.p.A. compresa.

3.8 In caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze elencate nella tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, dovrà essere previsto il recupero e lo smaltimento degli stessi come rifiuti, secondo quanto illustrato al punto 3.3 del piano di gestione e prevenzione approvato.

3.9 In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT S.p.A. ed alla Città Metropolitana di Torino, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

SEZIONE 4 PRESCRIZIONI E LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE

4.1 I valori limite, ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, sono specificati nel piano di classificazione acustica, approvato dal Comune di Nichelino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 22/12/2003.

4.2 Deve essere eseguita con **frequenza quadriennale** (seguendo la periodicità dei controlli già in atto) la **valutazione delle emissioni acustiche** nei punti di misura indicati nella tabella n. 26; **i risultati di tale valutazione devono essere inviati** alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA **entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli**.

SEZIONE 5 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

5.1 I valori limite di emissione fissati nel quadro emissioni di cui alla tabella n. 22 rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

5.2 Qualora si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore informa la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA, entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

5.3 L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione riportati nel quadro emissioni di cui alla tabella n. 22.

5.4 **Non sono ammessi apporti di aria falsa** prelevata allo scopo di diluire gli effluenti provenienti dalle lavorazioni/attività indicate nel quadro delle emissioni.

5.5 I sistemi di contenimento e di abbattimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate, a cura del gestore, manutenzioni periodiche.

5.6 Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

5.7 Il gestore, per quanto riguarda i sistemi di filtrazione a secco (filtri a tasche), deve verificare l'integrità dei mezzi filtranti ogni volta che se ne si presenti la necessità e comunque con cadenza almeno semestrale. L'esito di tali ispezioni, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 5.10.

5.8 La progettazione ed il dimensionamento del sistema di abbattimento a carboni attivi asserviti ai camini E1 ed E2 deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:

- Temperatura degli effluenti in ingresso al substrato adsorbente ≤ 40 °C
- Umidità relativa degli effluenti in ingresso al substrato adsorbente preferibilmente $\leq 60\%$
- Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso nel substrato adsorbente $\leq 0,4$ m/s
- Tempo di contatto tra l'effluente aeriforme ed il substrato adsorbente ≥ 1 s.

5.9 Il gestore dovrà riportare, all'interno del registro di cui al successivo punto 5.10, sia la data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo sia il quantitativo e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito, sostituzione che deve avvenire con le frequenze prestabilite nella tabella 25; le fatture di acquisto dei carboni attivi dovranno essere conservate in stabilimento per almeno 3 anni.

5.10 Il gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento degli adsorbitori a carboni attivi e dei filtri, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/ sostituzione filtri, sostituzione dei carboni attivi, ecc.) su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione dei soggetti preposti al controllo.

5.11 Gli autocontrolli periodici sono richiesti con la frequenza indicata nel quadro emissioni, continuando a seguire la periodicità già in atto.

5.12 Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni.

5.13 Il gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli entro 30 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA ed al Comune di Nichelino. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, l'impresa deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Città Metropolitana di Torino con D.G.P. n°54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito <http://www.cittametropolitana.Torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.

5.14 Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella n. 21. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella n. 21 - Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
C.O.T.	UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

5.15 I condotti per l'emissione in atmosfera dei camini E1 ed E2, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti gassosi. La sigla identificativa di tutti i punti di emissione, compresi nel quadro emissioni, deve essere visibilmente riportata sui condotti stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto della normativa vigente in materia.

Tabella n. 22: Quadro riassuntivo emissioni

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto abbattimento	Altezza di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Movimentazione, assiemamento, miscelazione e raggruppamento di rifiuti liquidi - Vasca di scarico e Area ATB	AM B	1200	COT	20	0.024	T ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E2	Assiemamento, miscelazione, raggruppamento e ricondizionamento preliminare dei rifiuti - Area di Lavorazione	AM B	1500	COT	20	0.030	T ⁽¹⁾	Prefiltri a tasche + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E3a	Sfiato serbatoio 2a	AM B	Tiraggio naturale	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E3b	Sfiato serbatoio 2b	AM B	Tiraggio naturale	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E3c	Sfiato serbatoio 2c	AM B	Tiraggio naturale	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E3d	Sfiato serbatoio 2d	AM B	Tiraggio naturale	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E3e	Sfiato serbatoio 2e	AM B	Tiraggio naturale	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E3f	Sfiato serbatoio 2f	AM	Tiraggio	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri	n.d.	===

		B	naturale					+ Adsorbitori a carboni attivi		
E3g	Sfiato serbatoio Fuel 3	AM B	Tiraggio naturale	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===
E3h	Sfiato serbatoio Fuel 4	AM B	Tiraggio naturale	COT	20	===	N ⁽¹⁾	Prefiltri + Adsorbitori a carboni attivi	n.d.	===

⁽¹⁾ N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale

SEZIONE 6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.1 Nelle tabelle seguenti sono inseriti i requisiti di controllo delle emissioni a carico del gestore e le modalità dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, che effettuerà l'ARPA con oneri a carico del gestore; le frequenze di tali controlli sono annuali come attualmente previsto dal Piano di ispezione ambientale approvato dalla Regione Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-3272 del 9 maggio 2016 "Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III-bis - Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter", Determinazione del Comitato Regionale di indirizzo ARPA del 18 dicembre 2017).

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere riassunti dal gestore dell'impianto mediante apposita relazione, da inviare alla Città Metropolitana di Torino e all'ARPA con le modalità e frequenze indicate nelle successive tabelle.

Tabella 23 - Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
Controllo di accettazione dei rifiuti in ingresso e sulle giacenze per il rispetto dei quantitativi massimi consentiti		Secondo le procedure e le istruzioni del SGA ⁵	Ad ogni conferimento	Informatica	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/01/2021)

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
Controllo del ritorno della quarta copia del formulario dei rifiuti conferiti a terzi		Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Giornaliera	Informatica	
Controllo di eventuali materiali radioattivi in accettazione dei Raee		Secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente	Ad ogni conferimento	Informatica	
Controllo delle modalità di deposito dei rifiuti		Secondo le procedure e le istruzioni del SGA	Giornaliera	Certificato di analisi	

Tabella 24 - Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Serbatoi FUEL 3 e FUEL 4	Verifica dello spessore delle membranature mediante ultrasuoni	Ogni sei anni (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi il primo entro il 12/4/2024)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli
Serbatoi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 2f		Triennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi il primo entro il 11/04/2021)	
Bacino di contenimento serbatoi FUEL 3 e FUEL 4	Collaudo con riempimento	Annuale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi il primo entro il 2/1/2021)	Relazione tecnica; trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli

⁵ Sistema di gestione ambientale

Struttura contenimento	Contenitore		
Bacino di contenimento dei serbatoi 2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 2f			

Tabella 25 - Emissioni in aria, inquinanti monitorati

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
E1 (movimentazione, assiemamento, miscelazione e raggruppamento di rifiuti liquidi - vasca di scarico e area ATB)	Filtro a secco Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
		Autocontrollo	Triennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi il primo entro il 5/3/2021)	Rapporto di prova	Trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli
E2 (assiemamento, miscelazione, raggruppamento e ricondizionamento preliminare dei rifiuti - area di lavorazione)	Su ciascuno sfiato: Carboni Attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
		Autocontrollo	Triennale (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi il primo entro il 5/3/2021)	Rapporto di prova	Trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli
E3a (serbatoio 2a)	Ciclone Filtro a maniche Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 anno	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
E3b (serbatoio 2b)	Filtri a maniche Scrubber a 3 stadi C attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione
E3c (serbatoio 2c)	Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
E3d (serbatoio 2d)	Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
E3e (serbatoio 2e)	Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 anno	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
E3f (serbatoio 2f)	Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	1 anno	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
E3g (serbatoio FUEL 3)	Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)
E3h (serbatoio FUEL 4)	Adsorbitore a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo	4 mesi	Registro dedicato (vedi il precedente punto 5.10)	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/1/2021)

Tabella 26 - Rumore, sorgenti

Sorgente prevalente	Punto di misura	Descrizione punto di misura	Frequenza autocontrollo	Reporting
Impianto di pompaggio dei rifiuti liquidi Transito autocisterne all'interno del sito Movimentazione materiale mediante carrelli elevatori e mezzo semovente	P1, P2, P3 e P4	Vedi relazione di impatto acustico del mese di novembre 2009	Una volta ogni quattro anni (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi la prima entro il 12/11/2021)	Trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli

Protocollo n. 26406/TA1/LB
Tit. 10 Cl. 5
Posizione n. 005413
*Il n. di protocollo e il n. di posizione
devono essere citati nella risposta*

Torino, 7 aprile 2020

Spett.le
CSR Servizi s.r.l.
Via Bardonecchia, 4
Nichelino (TO)

pec: seap2011@pec.it

e p.c. spett.le
SACE BT S.p.A.
Sede Legale
Piazza Poli, 42
00187 ROMA
pec: sacebt@pcert.postecert.it

Oggetto: D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. - Garanzie finanziarie previste per operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti
CSR Servizi s.r.l.: sede operativa di Via Bardonecchia, 4 - Nichelino
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 321 del 04/02/2020
Comunicazione di avvenuta accettazione garanzie finanziarie.

Con la presente si comunica che la Città Metropolitana di Torino **ha accettato** le garanzie finanziarie prestate con Polizza fideiussoria n. 5330.00.27.2799786186 del 30/03/2020, emesse dalla SACE BT S.p.A., a garanzia della Vs. attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso la sede operativa in oggetto, autorizzata con Determinazione n. 321 del 04/02/2020.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Dott. Guglielmo Filippini
(documento firmato digitalmente)

LB